

CODICE DEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT E DISCIPLINA DEGLI ARBITRI

*In attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, dello Statuto del CONI e
della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1372 del 25 giugno 2008
Approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008
Sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18
dicembre 2008*

Emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009

In vigore dal 22 gennaio 2009

Integrato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 23 marzo 2009

TITOLO I

Principi

Art. 1 – Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport

1. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di cui all'articolo 12 *ter* dello Statuto del CONI (d'ora innanzi Tribunale) amministra gli arbitrati disciplinati dal presente Codice e, senza pregiudizio delle competenze spettanti all'Alta Corte di giustizia sportiva di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI (d'ora innanzi Alta Corte), il corretto e spedito svolgimento delle procedure arbitrali.
2. Presso il Tribunale è tenuto in ordine alfabetico un elenco di esperti designati dall'Alta Corte recante l'indicazione del titolo professionale che ha legittimato l'iscrizione. Dall'elenco vengono tratti gli arbitri chiamati a conoscere delle controversie di cui al presente Codice.
3. All'elenco di cui al comma 2 è assicurata adeguata e permanente pubblicità anche attraverso l'inserimento nel sito internet del CONI.

Art. 2 – Controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale

1. Ai sensi degli articoli 12 *ter*, comma 1, e 22, comma 3, dello Statuto del CONI, le Federazioni sportive nazionali (d'ora innanzi Federazioni), le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive

concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale.

2. All'atto dell'affiliazione, dell'iscrizione o dell'assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale.
3. Anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti, da rapporti con le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale.

Art. 3 – Controversie sottratte alla competenza arbitrale del Tribunale

1. Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi.
2. Restano escluse dal contenzioso di competenza del Tribunale le controversie in materia di doping di cui agli articoli 12 *ter*, comma 1, e 13 dello Statuto del CONI e quelle aventi ad oggetto la revoca o il diniego federale di affiliazione disposto nei confronti di società sportive ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n), del predetto Statuto del CONI.
3. Ai sensi dell'articolo 12 *ter* dello Statuto del CONI la competenza arbitrale del Tribunale è alternativa a quella dell'Alta Corte.

Art. 4 – Norme applicabili in sede arbitrale

1. Nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta e favorita dal D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, e dall'articolo 1, comma 14, del d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, le controversie attribuite alla competenza arbitrale del Tribunale sono decise in conformità dei principi e delle norme di tale ordinamento e del presente Codice. Alle controversie sportive rilevanti per l'ordinamento delle Repubblica si applicano anche i principi e le norme di quest'ultimo ordinamento.
2. La procedura arbitrale è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato e da ogni altra disposizione di tale titolo non derogata o integrata dal presente Codice e, quando quest'ultimo lo consenta, dagli statuti e regolamenti delle istituzioni

di cui all'articolo 2, comma 1, e dagli accordi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del presente Codice.

3. Ove manchino specifiche disposizioni, l'organo arbitrale impartisce, nel rispetto dei principi del contraddittorio, le prescrizioni da osservare nella procedura ricercando soluzioni che assicurino imparzialità, parità di trattamento e speditezza.

TITOLO II Procedura

Art. 5 – Previo esperimento dei ricorsi federali

1. Il contenzioso arbitrale è introdotto previo l'esperimento, ove previsto, dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
2. Se i ricorsi di cui al precedente comma non risultano ancora definiti alla scadenza del termine previsto o, in mancanza, decorsi sessanta giorni dalla loro proposizione, l'interessato, previa assegnazione di un ulteriore termine di quindici giorni per la pronuncia, può adire la sede arbitrale senza dover attendere la decisione.

Art. 6 – Arbitro unico; Collegio Arbitrale

1. Le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti da tre arbitri di cui uno con funzione di presidente, tutti tratti dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La sede dell'organo giudicante è in Roma negli uffici del Tribunale presso il CONI.
3. Se le disposizioni statutarie, regolamentari e gli accordi tra le parti non dispongono diversamente, l'organo decidente è costituito in forma collegiale. Ciascuna parte designa un arbitro: i due arbitri designati individuano d'accordo il terzo arbitro con funzioni di presidente.
4. L'arbitro unico è scelto d'accordo dalle parti.
5. Gli arbitri designati debbono far pervenire alla Segreteria generale del Tribunale di cui all'articolo 31 (d'ora innanzi Segreteria), entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina, la loro accettazione insieme alla formale attestazione di essere in condizione di

assolvere, anche per la loro completa estraneità agli interessi dedotti, le funzioni arbitrali in piena autonomia, imparzialità e indipendenza.

Art. 7 – Arbitrato con pluralità di parti

1. Se la controversia proposta comporta, per il suo carattere inscindibile, l'instaurazione di un litisconsorzio necessario e tutti i soggetti coinvolti risultano sottoposti alla disciplina arbitrale, spetta al Presidente del Tribunale la composizione del collegio e l'individuazione del suo presidente.
2. Resta salva la facoltà delle parti, se lo consentano gli statuti, i regolamenti e gli accordi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, di procedere alla nomina di un arbitro unico o di un collegio, designati di comune accordo da tutte le parti implicate nella lite.

Art. 8 – Comportamento degli arbitri, sanzioni, incompatibilità

1. Gli arbitri, tenuti a comportamenti consoni alle funzioni loro affidate, espletano l'attività arbitrale con impegno, autonomia, imparzialità e indipendenza al di fuori di ogni conflitto di interesse. E' in ogni caso incompatibile con la funzione arbitrale la qualità di componente o di dipendente di organi del CONI, di Federazioni, di Discipline sportive associate, di Enti di promozione sportiva o di strutture ad essi strumentali, nonché qualsiasi rapporto di consulenza e assistenza con soggetti sottoposti alla giurisdizione arbitrale di cui al presente Codice.
2. Gli arbitri sono tenuti a non fornire indiscrezioni sulle controversie che sono chiamati a definire e sulle posizioni assunte nella camera di consiglio dai componenti del collegio.
3. Soltanto il Presidente del Tribunale può autorizzare la divulgazione di informazioni e comunicati in ordine a controversie pendenti o decise.
4. Spetta al Presidente del Tribunale, eseguiti gli accertamenti necessari e sentito l'interessato, promuovere innanzi all'Alta Corte, previa contestazione degli addebiti, la procedura destinata a concludersi, in caso di riconoscimento della responsabilità, con la irrogazione, a seconda della gravità della violazione commessa, del richiamo, della deplorazione e del deponnamento dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 9 – Introduzione dell'arbitrato

1. La procedura arbitrale è introdotta con istanza rivolta al Tribunale nella

quale sono contenuti i seguenti elementi:

- a) nome e cognome della parte istante e suo codice fiscale e indirizzo, se si tratta di persona fisica; denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo, ulteriori eventuali informazioni capaci di facilitare, durante la procedura arbitrale, le comunicazioni tra la Segreteria e le parti (quali partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica);
 - b) nome, cognome e indirizzo della parte intimata, se si tratta di persona fisica; denominazione, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo;
 - c) normativa statutaria, regolamentare o convenzionale sulla quale si fonda la competenza arbitrale;
 - d) eventuale pronuncia adottata sulla controversia dalle Federazioni, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva;
 - e) domande che si sottopongono all'esame dell'organo arbitrale;
 - f) prove offerte o da acquisire;
 - g) nome e cognome dell'arbitro designato dalla parte istante se il lodo è di competenza collegiale;
 - h) estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 dell'articolo 26;
 - i) sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura.
2. Il difensore, scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali, rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell'interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa. Il difensore non può compiere atti che importano disposizione dei diritti in contestazione se non ne ha ricevuto esplicito mandato.

Art. 10 – Modalità e termini di comunicazione dell'istanza arbitrale alla controparte

1. L'istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell'istante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4.
2. Le modalità di trasmissione sono libere, ma grava sull'istante l'onere della prova del ricevimento da parte del destinatario.
3. L'istanza, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 9, può essere trasmessa, nel rispetto dei termini di cui al comma 4, anche via fax o posta elettronica.
4. Il termine di cui ai commi 1 e 3 decorre dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione o è maturato, dopo la diffida di cui all'articolo 5, comma 2, il termine per l'adozione di tale

pronuncia. Se non è previsto il ricorso alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva il termine decorre dalla data in cui l'istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia.

Art. 11 – Termine per il deposito dell'istanza arbitrale in Segreteria

1. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 4 del precedente articolo, la parte deve depositare in Segreteria l'originale del ricorso sottoscritto dalla stessa e dal suo difensore unitamente ai documenti allegati e alla prova del ricevimento dell'istanza da parte dei suoi destinatari. Ove la parte si sia avvalsa della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 10, dovrà essere prodotta anche copia del fax o del messaggio di posta elettronica trasmesso.
2. Il deposito del ricorso in originale e della documentazione ad esso allegata può essere effettuato sia in Segreteria nelle ore di ufficio, sia con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 10.
3. La Segreteria invia per conoscenza copia dell'istanza arbitrale alla Federazione, alla Disciplina sportiva associata ovvero all'Ente di promozione sportiva di appartenenza, se diversa dalla controparte.

Art. 12 – Difese della parte intimata

1. Nei venti giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato la parte intimata fa pervenire alla parte istante, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, una memoria difensiva nella quale si espongono i seguenti elementi:
 - a) nome e cognome della parte intimata e suo codice fiscale e indirizzo, se si tratta di persona fisica; denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo, ulteriori eventuali informazioni capaci di facilitare, durante la procedura arbitrale, i contatti tra la Segreteria e le parti (quali partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica);
 - b) svolgimento delle difese in rito e nel merito;
 - c) prove offerte o da acquisire;
 - d) eventuale domanda riconvenzionale;
 - e) nome e cognome dell'arbitro designato dalla parte intimata se il lodo è di competenza collegiale;
 - f) estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 dell'articolo 26;
 - g) sottoscrizione della parte e del suo difensore munito di procura.
2. Valgono per il difensore di cui alla lettera g) del comma precedente le

disposizioni dettate nell'articolo 9, comma 2.

3. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, la parte intimata deve depositare nella Segreteria la memoria e i documenti allegati unitamente alla prova del ricevimento della memoria stessa da parte dei destinatari. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 13 – Replica della parte istante alla domanda riconvenzionale

1. La parte istante può replicare alla eventuale domanda riconvenzionale nel termine di dieci giorni decorrente dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, depositando in Segreteria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, una memoria difensiva con allegata documentazione.

Art. 14 – Deposito incompleto e irregolare. Regolarizzazione e decadenza

1. La Segreteria, se riscontri incompletezza o irregolarità nell'istanza e negli scritti difensivi delle parti o nella documentazione prodotta, ne informa il Presidente del Tribunale che assegna alla parte un termine, a pena di decadenza, non superiore, di regola, a dieci giorni per l'eventuale completamento o regolarizzazione.

Art. 15 – Atti e documenti necessari per gli arbitri e le parti

1. Le parti devono depositare in Segreteria, entro i termini di cui agli articoli 11, comma 1, 12, comma 3, e 13, comma 1, copie del ricorso, delle memorie e di ogni documento allegato in originale e nel numero di copie sufficienti per il Collegio, per le altre parti e per la Segreteria.

Art. 16 – Modalità di trasmissione di atti delle parti e relativi documenti a cura della Segreteria

1. Anche al di fuori dei casi espressamente contemplati nei precedenti articoli, la Segreteria, salve diverse disposizioni, procede a qualunque comunicazione prescritta senza vincoli di forma, acquisendo la prova dell'avvenuto ricevimento dell'atto trasmesso.

Art. 17 – Nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale in caso di omissione delle parti

1. Se la parte istante o la parte intimata o entrambe non designano gli arbitri di

- rispettiva competenza, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. g), e 12, comma 1, lett. e), provvede il Presidente del Tribunale, dopo aver assegnato alla parte il termine di decadenza di cinque giorni per provvedere alla designazione non effettuata.
2. Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione dello stesso termine di decadenza di cui al precedente comma, provvede alla nomina del terzo arbitro quando gli arbitri designati dalle parti o individuati ai sensi del precedente comma dal Presidente del Tribunale non abbiano raggiunto l'accordo nei cinque giorni decorrenti dalla comunicazione al secondo arbitro dell'incarico conferitogli.
 3. Quando la controversia deve essere definita da un arbitro unico e le parti non abbiano raggiunto l'accordo nei cinque giorni successivi al ricevimento da parte dell'istante della memoria difensiva proveniente dalla parte intimata o, nel caso di presentazione di domanda riconvenzionale nei cinque giorni successivi al ricevimento da parte dell'intimato della replica alla domanda riconvenzionale, provvede il Presidente del Tribunale, previa assegnazione alle parti del termine di decadenza di cinque giorni.
 4. La Segreteria provvede a dare notizia alle parti e agli arbitri prescelti delle determinazioni presidenziali.

Art. 18 – Ricusazione degli arbitri

1. Ciascuna parte, con istanza all'Alta Corte ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 7, dello Statuto del CONI, può ricusare uno o più arbitri in presenza delle condizioni di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile o di ulteriori specifiche circostanze che impediscono od ostacolano lo svolgimento autonomo, imparziale e indipendente delle funzioni arbitrali.
2. L'istanza va presentata alla Segreteria, che ne cura senza indugio la trasmissione all'Alta Corte e la comunicazione alle altre parti, entro tre giorni dalla data in cui la nomina dell'arbitro è conosciuta dalla parte o è acquisita da quest'ultima conoscenza dei fatti posti a base della ricusazione.

Art. 19 – Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale pronunciata dal Presidente del Tribunale

1. D'ufficio o su eccezione di parte, prima della nomina dell'organo arbitrale, il Presidente del Tribunale, sentite le parti, può dichiarare la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite. La declaratoria d'incompetenza non consente l'ulteriore corso della procedura.

2. È ammessa istanza di riesame avverso la declaratoria di incompetenza innanzi all'Alta Corte nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della pronuncia presidenziale. La decisione dell'Alta Corte se affermativa della competenza arbitrale vincola sul punto il collegio che dovrà definire la controversia.
3. Il Presidente del Tribunale, se non ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare la manifesta incompetenza arbitrale, dispone la prosecuzione della procedura, restando impregiudicate le future decisioni sulla competenza dell'organo arbitrale decidente.
4. Se la controversia ha rilevanza anche per l'ordinamento della Repubblica resta salva l'azione di nullità del lodo, ai sensi degli articoli 828 e 829 del codice di procedura civile.

Art. 20 – Tentativo di conciliazione

1. Nella prima udienza, fissata di norma entro dieci giorni dall'accettazione della nomina dell'arbitro unico o dall'ultima accettazione della nomina in caso di collegio arbitrale, si procede al tentativo di conciliazione prescritto dall'articolo 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI.
2. Il tentativo è esperito sentendo le parti senza particolari formalità.
3. Se la conciliazione è raggiunta si dà atto della conclusione dell'accordo concluso nel verbale della seduta o in un separato documento allegato al verbale, entrambi sottoscritti dalle parti e dall'organo arbitrale che determina anche l'importo delle spese e degli onorari spettanti, tenendo conto dell'attività fino a quel momento espletata e della natura della controversia.
4. In caso di istanza arbitrale fondata su di una pluralità di domande, se la conciliazione è raggiunta solo per alcune di esse, il giudizio prosegue per le controversie relative alle domande non conciliate rinviandosi al lodo definitivo la liquidazione degli onorari e delle spese.
5. Si considera esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione quando, senza giustificato motivo, una o entrambe le parti non siano comparse all'udienza.
6. In ogni momento della procedura, ove l'organo arbitrale ne ravvisi l'opportunità, può essere rinnovato il tentativo di conciliazione.

Art. 21 – Cause mature per la decisione; cause che richiedono istruttoria

1. Quando il tentativo di conciliazione non riesce l'organo arbitrale, se ritiene

che la controversia sia matura per la decisione, fissa, nel termine più breve possibile, l'udienza nella quale le parti possono svolgere oralmente le loro difese. Se la natura della controversia lo richiede, l'organo arbitrale può concedere termini per lo scambio di memorie difensive ed eventuali repliche. L'arbitro unico o il presidente del collegio ha, in ogni caso, facoltà di modificare anche d'ufficio la data dell'udienza di discussione e di prorogare i termini per il deposito delle memorie difensive, sentiti, in caso di pronuncia collegiale, gli altri arbitri senza particolari formalità.

2. Se le parti sono tutte presenti all'udienza di cui al comma 1 e chiedono concordemente di anticipare ad essa la discussione e l'organo decidente concorda, la causa è trattenuta in decisione dopo la discussione. La causa è altresì trattenuta in decisione se le parti in causa, tutte presenti o rappresentate all'udienza, dichiarano concordemente di rinunciare alla discussione.
3. Ove ritenga necessaria l'istruttoria l'organo arbitrale ammette o dispone di ufficio nella stessa udienza i mezzi istruttori rilevanti o si riserva di provvedere con separata ordinanza. In entrambi i casi può essere delegata al presidente del collegio o ad uno degli arbitri il compito di curare l'assunzione della prova disposta. Con le stesse modalità può essere affidata consulenza tecnica e possono essere richieste informazioni alle Autorità sportive. Di tali provvedimenti la Segreteria dà immediata notizia alle parti non presenti o non rappresentate all'udienza.
4. Sono utilizzabili nel giudizio arbitrale le prove raccolte nel contenzioso svolto presso le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva.

Art. 22 – Prove, prova testimoniale, consulenza tecnica

1. Salve esigenze sopravvenute, tutti i mezzi istruttori devono essere richiesti al più tardi nell'udienza di cui all'articolo 20.
2. Per l'ammissione di prova testimoniale l'istante deve indicare nome e cognome, indirizzo delle persone che debbono essere sentite e le circostanze sulle quali le stesse debbono rispondere. Non è necessaria l'articolazione di specifici capitoli ai fini dell'assunzione della prova. L'organo arbitrale può, nel corso dell'assunzione dei testi, chiedere informazioni e chiarimenti sui fatti di causa.
3. L'organo arbitrale può chiedere in forma scritta informazioni su specifici quesiti a soggetti che rivestano o abbiano rivestito incarichi in organismi sportivi a conoscenza di elementi rilevanti ai fini della controversia.

4. Nel caso in cui sia disposta consulenza tecnica d'ufficio le parti possono nominare un proprio consulente.

Art. 23 – Misure cautelari

1. Possono essere richieste all'organo arbitrale misure cautelari quando sussista pericolo di danno grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell'esito favorevole della lite.
2. In presenza di situazioni di particolare gravità e urgenza, tali da non consentire all'organo arbitrale di intervenire tempestivamente, provvede sulla istanza cautelare il Presidente del Tribunale, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace fino alla pronuncia dell'organo arbitrale il quale, nella prima riunione utile, può confermarlo o revocarlo.
3. Le misure cautelari sono efficaci nel solo ordinamento sportivo.

Art. 24 – Discussione della causa dopo l'istruttoria

1. Conclusa l'istruttoria, l'organo arbitrale fissa l'udienza di discussione, di cui viene data comunicazione alle parti non presenti o non rappresentate.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21.

Art. 25 – Termine per la pronuncia del lodo

1. L'organo arbitrale, salve le diverse disposizioni degli statuti e regolamenti e degli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2, deve emettere il lodo entro novanta giorni. Il termine decorre, se si tratta di arbitrato con arbitro unico, dalla data di accettazione della nomina da parte dell'arbitro; in caso di arbitrato collegiale, dalla data dell'ultima accettazione.
2. Le parti, di comune intesa, possono prorogare il termine di cui al precedente comma. Tale facoltà può essere delegata con atto scritto dalle parti ai loro difensori.
3. Nel caso in cui siano disposti mezzi istruttori, consulenze tecniche, richieste di informazioni alle Autorità sportive, l'organo arbitrale, se ne ravvisi la necessità, può prorogare per una sola volta il termine di un ulteriore periodo non eccedente i novanta giorni.
4. Se sussistono ragioni di urgenza l'organo arbitrale può, anche d'ufficio, ridurre fino a un terzo il termine per la pronuncia del lodo, riducendo in

egual misura i tempi a disposizione delle parti per lo svolgimento della loro attività difensiva. Ugual determinazione può essere adottata dal Presidente del Tribunale prima della costituzione dell'organo arbitrale quando la pronuncia del lodo nei termini ordinari può pregiudicare o rendere più gravose le ragioni delle parti specie se collegate all'osservanza di calendari o a programmazioni da eseguire entro tempi predefiniti.

5. La Segreteria dà prontamente notizia alle parti delle determinazioni di cui al presente articolo.
6. Se è proposta istanza di ricusazione, il termine per la pronuncia del lodo resta sospeso fino alla pronuncia dell'Alta Corte in caso di pronuncia negativa o fino alla nomina del nuovo arbitro in caso di accoglimento.
7. Il termine per la pronuncia del lodo resta sospeso se per qualunque ragione sopravvenuta si renda necessario procedere alla sostituzione dell'arbitro unico o di componenti del collegio.
8. La Segreteria provvede alla tenuta di uno scadenario informatico dei termini per la pronuncia dei lodi, annotando le relative variazioni o sospensioni; provvede, altresì, ad inviare, possibilmente in automatico, un avviso all'organo arbitrale della prevista scadenza trenta giorni prima e a registrare gli adempimenti conseguenti informando il Presidente del Tribunale dell'eventuale mancato deposito.

Art. 26 – Lodo parziale; spese del procedimento arbitrale

1. Il lodo deve pronunciare su tutte le questioni della controversia.
2. L'organo arbitrale, se ritiene, per giustificate ragioni, di definire separatamente alcuni punti della controversia, emette lodo parziale.
3. Nel lodo definitivo l'organo arbitrale stabilisce, in applicazione dei principi in tema di soccombenza, su quali parti e in che misura debbono gravare le spese e gli onorari di difesa, le spese e i compensi arbitrali nonché i diritti amministrativi di spettanza del CONI.
4. Gli onorari arbitrali, contenuti in ogni caso nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla tabella di cui all'articolo 32, sono determinati tenendo conto della complessità delle questioni affrontate, del tempo richiesto per la loro soluzione e della rilevanza anche sul piano economico della controversia definita.

5. Su autorizzazione del Presidente del Tribunale l'organo arbitrale può richiedere a titolo di acconto alle parti, oltre all'importo delle spese, una somma non eccedente la metà del presumibile ammontare degli onorari spettanti.
6. La corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), è condizione di procedibilità dell'istanza arbitrale e dello svolgimento di ogni attività difensiva delle parti.

Art. 27 – Forma del lodo

1. Il lodo, intestato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) nome e cognome dell'arbitro unico o dei componenti del collegio;
 - b) nome e cognome delle parti, o loro denominazione se si tratta di soggetti collettivi; nome e cognome del rappresentante legale del soggetto collettivo; nome e cognome in entrambi i casi dei difensori delle parti;
 - c) statuto, regolamento, accordo sul quale si fonda la competenza arbitrale;
 - d) esposizione dei fatti e dei motivi della decisione adottata;
 - e) dispositivo;
 - f) sottoscrizione dell'arbitro unico o, nel caso di decisione collegiale, sottoscrizione degli arbitri ai sensi dell'articolo 823 c.p.c.;
 - g) data di sottoscrizione del lodo e indicazione della sede dell'arbitrato.
2. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti più uno da conservare presso la Segreteria.
3. Il lodo, nel rispetto delle regole dettate a salvaguardia della riservatezza, è pubblicato anche sul sito internet del CONI.

Art. 28 – Azioni di nullità dinanzi alla Corte d'Appello

1. I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l'ordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili, in conformità di quanto disposto nell'articolo 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI, anche in presenza della cosiddetta "clausola di giustizia" eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile.

Art. 29 – Adempimento dell'obbligo di conformarsi al lodo arbitrale

1. Decorsi trenta giorni dal ricevimento del lodo dalla parte tenuta all'adempimento, qualora il lodo risulti ancora ineseuito, l'interessato può,

finché sussiste un interesse all'esecuzione, proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della pronuncia arbitrale.

2. Il ricorso è depositato presso la Segreteria dell'Alta Corte, che provvede all'immediata trasmissione di copia del ricorso e della eventuale documentazione ad esso allegata alla parte tenuta all'adempimento. La Segreteria dell'Alta Corte dà comunicazione, con l'allegata copia del ricorso, anche al CONI, alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva competenti.
3. La parte intimata, il CONI, la Federazione, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva competente possono depositare osservazioni ed eventuali documenti entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e degli atti ad esso allegati.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma il Presidente dell'Alta Corte fissa la camera di consiglio nella quale sono uditi i difensori delle parti che possono presentare scritti difensivi entro il termine di tre giorni lavorativi precedenti la data fissata per la camera di consiglio.
5. Salvo quanto diversamente disposto, si applicano alla procedura le norme concernenti il giudizio innanzi all'Alta Corte per l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alla decisione.
6. L'Alta Corte si pronuncia, di norma, con decisione in forma semplificata e in caso di accoglimento può nominare un commissario *ad acta* per gli adempimenti o demandare la nomina del commissario al CONI, alla Federazione, alla Disciplina sportiva associata, all'Ente di promozione sportiva competente.
7. La proposizione del ricorso e la decisione dell'Alta Corte non pregiudicano l'esercizio degli autonomi poteri anche in sede disciplinare e di vigilanza dei competenti organi del CONI, delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Art. 30 – Patrocinio per le parti non abbienti

1. È istituito presso il Tribunale l'albo dei difensori disponibili a prestare il loro patrocinio gratuito a favore di soggetti che versano in condizioni di grave e comprovato disagio economico.
2. L'iscrizione all'albo dei difensori è disposta dal Presidente del Tribunale, sentita l'Alta Corte, a domanda degli interessati, che dovranno corredare la

- loro richiesta con i seguenti documenti:
- a) iscrizione all'Albo degli avvocati e anzianità maturata;
 - b) eventuali precedenti esperienze in attività giurisdizionali arbitrali o conciliative;
 - c) ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine dell'aspirante ad esplicare attività di difesa sportiva.
3. Non è consentita la contemporanea iscrizione nell'elenco degli arbitri e in quello dei difensori.
 4. Se ritiene fondata l'istanza di assistenza gratuita il Presidente del Tribunale designa senza indugio il difensore prescelto nell'albo di cui al comma 1.
 5. L'istanza della parte rivolta ad avvalersi della difesa gratuita non produce effetti sospensivi della decorrenza dei termini di accesso all'arbitrato e di ogni altro termine fissato a pena di decadenza. Il Presidente del Tribunale può tuttavia, nell'accogliere l'istanza, concedere una proroga dei termini alle parti interessate per lo svolgimento dell'attività difensiva.
 6. La Segreteria dà immediata comunicazione alla parte o al difensore designato delle determinazioni adottate.

Art. 31 – Segreteria generale

1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente del Tribunale nei suoi compiti e ne attua le direttive; dirige gli uffici della Segreteria del Tribunale ed è responsabile dell'attività di segreteria degli organi arbitrali. Può delegare, di volta in volta, quando particolari esigenze organizzative lo richiedano, quest'ultimo compito al Segretario supplente o ad altro personale dell'ufficio della Segreteria o di altre strutture del CONI previo assenso del superiore gerarchico del designato.
2. La Segreteria attende, tra l'altro, alle seguenti attività:
 - a) segnala al Presidente le pratiche che richiedono interventi di competenza del predetto predisponendo, ove la natura degli interventi lo richieda, uno scadenario informatico;
 - b) cura la comunicazione degli atti e dei documenti di causa;
 - c) provvede alla redazione dei verbali delle udienze arbitrali;
 - d) riceve e custodisce gli atti e i documenti di causa curando, dopo la definizione delle procedure, la conservazione degli stessi anche su supporto elettronico;
 - e) cura la formazione dei fascicoli con gli atti e documenti da mettere a disposizione degli arbitri chiamati a conoscere della controversia;

- f) cura, conformandosi agli indirizzi del Presidente, la massimazione dei lodi ed esegue ricerche di dottrina e giurisprudenza;
- g) assicura l'operatività di un sistema informatico semplice, celere ed efficiente nel quale sono, tra l'altro, pubblicati:
 - 1) sommarie indicazioni delle controversie instaurate, salva l'osservanza delle norme a protezione dei dati sensibili;
 - 2) il testo dei lodi arbitrali.

Art. 32 – Diritti amministrativi, onorari, compensi e spese

1. Alle spese di funzionamento del Tribunale provvede il CONI, utilizzando prioritariamente i proventi dei diritti amministrativi concernenti i giudizi di cui all'articolo 12 dello Statuto del CONI stesso.
2. La Giunta Nazionale del CONI stabilisce e rivede annualmente, anche su segnalazione dell'Alta Corte, apposite Tabelle nelle quali sono determinati:
 - a) l'importo dei diritti amministrativi, da versare direttamente alla Tesoreria del CONI per ogni domanda, costituzione o intervento in giudizio previsti nel Codice;
 - b) i limiti minimi e massimi degli onorari e delle spese liquidabili agli organi arbitrali per i procedimenti di cui al Codice.
 - c) l'importo del compenso omnicomprensivo su base annua al Presidente del Tribunale.

Art. 33 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il Codice entra in vigore, congiuntamente al Codice dell'Alta Corte, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a tutte le procedure introdotte successivamente alla data predetta.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, fino all'entrata in vigore del Codice le controversie sportive restano devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che le definisce, anche dopo tale termine, secondo le norme previgenti anche per quanto riguarda il termine per il deposito del lodo.
3. Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali alla data di entrata in vigore del Codice non sia stata completata la nomina dell'organo arbitrale, le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa.
4. Fino a quando non interverranno le nuove determinazioni della Giunta Nazionale del CONI previste dall'articolo 32 continuano ad applicarsi, in

via transitoria, gli importi previsti nella “Tabella dei diritti, onorari e spese per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport” (Tabella) attualmente in vigore; nella fase di introduzione della domanda di cui al Titolo II del Codice, i diritti amministrativi sono corrisposti da tutte le parti nella misura prevista nella Tabella per la Fase conciliativa. In mancanza di conciliazione nella prima udienza di cui all’articolo 20, comma 1 i diritti amministrativi sono corrisposti da tutte le parti nella misura prevista nella Tabella per la Fase arbitrale.

Art. 34 – Controversie relative all’attività di agente di calciatori

1. Le controversie in precedenza previste dal Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra agente e calciatore, agente e società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e tra agenti, restano devolute al Tribunale e sono regolate dal presente Codice con applicazione transitoria, fino alle nuove determinazioni della Giunta Nazionale del CONI, della speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’anzidetto Regolamento precedentemente in vigore.